

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1246)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1970 (V. Stampato n. 2229)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**(FERRARI - AGGRADI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 maggio 1970*

Modifiche all'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942,  
sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonché per il trasporto gratuito degli alunni

degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| per il 1966 | L. 1.400 milioni |
| » » 1967    | » 4.100 »        |
| » » 1968    | » 4.600 »        |
| » » 1969    | » 5.200 »        |
| » » 1970    | » 6.900 »        |

Il servizio di trasporto può essere affidato ai patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti.

Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito è disposta, sotto forma di contributi, a favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire del trasporto gratuito ».

## Art. 2.

Al maggiore onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2695 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione previsto per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.